Codice A1103A
D.D. 28 ottobre 2026, n. 929
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - (Fasc. n. 6 FOR/2022 Saluzzo, acc. 580/2026 - 578/2026).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 929/A1103A/2026 DEL 28/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – (Fasc. n. 6 FOR/2022 Saluzzo, acc. 580/2026 – 578/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 127 del 15.03.2022 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Stazione di*omissisomissis*, a carico del Sig. re *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* (domicilio eletto presso lo Studio del difensore di fiducia: *omissis*), in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 06/2022 dell 11.03.2022, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in Località *omissis*nel Comune di *omissisomissis* in data 21.01.2021, è stata accertata la seguente violazione:

- dell'art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della Legge 353/2000 relativo al divieto, *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità, di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale entro una distanza di cento metri dai terreni boscati (come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi), incluse le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;*

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

dato viceversa atto degli scritti difensivi dallo stesso presentati, nei termini, ex art. 18 della medesima Legge nonché della richiesta di audizione; audizione regolarmente tenutasi in data 22.09.2026;

rilevato che tanto gli scritti difensivi quanto le ulteriori argomentazioni sollevate in tale ultima sede non contengono elementi aventi natura esimente rispetto alla condotta qui contestata a fronte della

documentazione fornita dall'Accertatore attestante tanto l'elemento oggettivo (accensione di un fuoco in area boschiva in periodo di "grave pericolosità") quanto l'elemento soggettivo (dichiarazioni del trasgressore nel Verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 21.01.2022 ove lo stesso ammetteva espressamente l'accensione del fuoco);

in particolare non corrisponde al vero che :

- l'attività qui contestata sia di norma un'attività lecita trattandosi viceversa di una condotta, all'epoca dell'accertamento, comunque illecita tanto per l'art. 10, c. 2 (divieto di abbruciamento di materiale vegetale nel periodo invernale) quanto per l'art. 10, c. 3 (divieto di accensione fuochi o abbruciamento di materiali vegetali in terreni boscati fino ad una distanza di cinquanta metri da essi);

- lo stato di massima pericolosità non fosse, all'epoca dell'accertamento – 21.01.2022 – già in vigore essendo viceversa lo stesso già in vigore dal 16.01.2022 come espressamente disposto da D.D. n° 40/2022 del 14.01.2022;

- ci sia stato un errore nella quantificazione della sanzione essendosi erroneamente fatto riferimento, nelle memorie difensive, alla prima stesura della Legge 353/2000 non tenendo conto delle successive modifiche intervenute;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 7 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 2 della Legge stessa che rinvia a sua volta alle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 6 della Legge 353/2000;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del trasgressore e l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; circostanze queste che, nel caso di specie, lette nel loro combinato disposto, giustificano qui una riduzione della sanzione ma non l'applicazione del minimo edittale stante l'area di sottobosco bruciata (mq. 2400) ed il grave nocumento apportato alla vegetazione arborea circostante come da Relazione dell'Accertatore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 6.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissis***,** di pagare la somma complessiva di **Euro 6.510,61** di cui Euro 6.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l’avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all’art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti